

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R E

Il Dott. **UMBERTO LAROSA**, nato a Vibo Valentia il 7 gennaio 1973, residente in San Gregorio D’Ippona (VV), C.F. LRS MRT 73A07 F537S, rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone n. 9, con l’indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di segreteria e dei seguenti indirizzi PEC:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

ANGELA BERTUCCI, candidata ammessa alla prova orale

PER L’ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del Decreto Dipartimentale n. 395 del 27 marzo 2019, emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, recante l’elenco degli ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, **nella parte in cui**

esclude il ricorrente, pur avendo lo stesso conseguito un punteggio superiore a 60/100°;

- dello specifico punteggio attribuito al ricorrente, con riferimento sia al singolo quesito, sia alla prova scritta nel suo complesso, nonché dei relativi giudizi formulati sull'elaborato del ricorrente, come sinteticamente esposti nella griglia di valutazione;
- del verbale di correzione della prova scritta del ricorrente e della correlata griglia di valutazione;
- del Verbale n. 1 di ciascuna Commissione nella parte in cui dispone la predeterminazione dei criteri di correzione degli elaborati del ricorrente;
- del Quadro di Riferimento per la correzione della prova scritta, redatto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017 n., 138, non noto, ma richiamato nel Verbale n. 1 di ciascuna Commissione Esaminatrice;
- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017 n. 138, nella parte in cui agli artt. 10, comma 4, e 12, comma 2, stabilisce che il punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale è pari a 70/100°;
- del decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 8, stabilisce che il punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale è pari a 70/100°;
- dei provvedimenti di nomina delle Commissioni Esaminatrici (decreti n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018, n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018, n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche e

integrazioni), nella parte in cui hanno incluso Commissari incompatibili, in quanto docenti a corsi di preparazione al Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui è causa;

- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29 aprile 2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20 maggio 2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per i ricorrenti;

- per quanto che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17 ottobre 2018 del M.I.U.R., con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta per i candidati della Sardegna, nonché di ogni altro atto connesso nella parte in cui ha ratificato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, incidendo così sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, come il provvedimento M.I.U.R. del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto “*Avviso prova scritta Regione Sardegna*”, e il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 9 novembre 2018 (che ha individuato la data del 13 dicembre 2018 quale data di recupero), nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse del ricorrente.

* * *

F A T T O

1. Il ricorrente è un docente che ha partecipato al Concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 24 novembre 2017 (**doc. 3**), prendendo parte alla prova scritta nella sede di competenza territoriale la cui correzione è stata affidata alla Commissione esaminatrice n. 21- Lombardia.

2. Il giorno 23 luglio 2018 il ricorrente ha sostenuto la prova preselettiva. Successivamente, avendo conseguito una votazione pari a 84,70, il ricorrente è stato convocato per sostenere la prova scritta nelle date stabilite dal MIUR.

3. La prova scritta, come previsto dall'art. 8 dal Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017 (**doc. 3**) è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. Lo svolgimento della prova scritta è stato computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno avuto a disposizione una postazione informatica alla quale accedevano tramite un codice di identificazione personale che è stato loro fornito il giorno della prova.

4. La prova scritta è consistita in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. I cinque quesiti a risposta aperta vertevano sulle materie d'esame. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera era articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese,

tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertevano sulle materie d'esame, erano formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

5. La prova ha avuto la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompeva la procedura e acquisiva definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

6. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso poteva attribuire un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione poteva attribuire un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.

7. Il punteggio complessivo della prova scritta era dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottenevano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superavano la prova scritta e venivano ammessi a quella orale.

8. Nonostante le previsioni del Regolamento e del Bando, in molti casi si sono verificate disfunzioni nel sistema informatico, con mancato salvataggio di parti delle risposte, e soprattutto con perdita preziosa di minuti che hanno inciso sulla parte finale della prova, vale a dire quella di lingua straniera.

9. Con Decreto Dipartimentale n. 395 del 27 marzo 2019 (**doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale. Nell'elenco non compare il nominativo del ricorrente.

10. Solamente in data 8 maggio 2019, anche all'esito di apposita istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Prof. Umberto Larosa ha potuto avere accesso al suo elaborato e alla relativa griglia di valutazione con verbale di correzione. (**doc. 4**)

11. All'esito della correzione della prova scritta il ricorrente Larosa ha conseguito una valutazione pari a 64,0

12. Il ricorrente ha, quindi, ottenuto un punteggio più che sufficiente (vale a dire superiore a 60/100°) non raggiungendo per pochi punti il punteggio minimo inopinatamente stabilito sia dal DM 3 agosto 2017 n. 138 che dal successivo D.D.G. 23 novembre 2017

* * *

13. Dall'analisi dell'elaborato e, nei limiti della evidente sinteticità, dall'analisi delle motivazioni del punteggio attribuito, emerge con chiarezza che il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale è illegittimo e va quindi annullato per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

I

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – SUFFICIENZA DEL PUNTEGGIO DI 60/100° – VIOLAZIONE DELL'ART. 400, COMMA 11, E DELL'ART. 415 DEL D. LGS. 16 APRILE 1994 N. 297 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

I.1. Come esposto nella parte narrativa, il ricorrente ha conseguito un punteggio prossimo a 70/100°, e comunque ampiamente superiore a 60/100°, che per legge costituisce la soglia di sufficienza e, quindi, di

superamento della prova.

Nel caso specifico del ricorrente, pertanto, il provvedimento di mancato superamento della prova scritta è illegittimo, in quanto il ricorrente ha conseguito un punteggio sufficiente, superiore a 60/100°, deve quindi essere ammesso agli orali.

È principio cardine del nostro ordinamento che la sufficienza in qualsiasi prova di concorso è pari a 60/100°, l'ammissione alla prova scritta costituisce un **atto dovuto**.

Sul punto nel tempo si è formata una giurisprudenza favorevole.

Codesto TAR Lazio, in particolare, applicò il principio nel caso del ricorso per il reclutamento dei docenti bandito con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012.

Tra le tante sentenze favorevoli sul punto, si segnala la Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis, 14 aprile 2016 n. 4452, che cita copiosa giurisprudenza conforme.

I.2. Va poi sottolineato che l'art. 400, comma 11 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, così come l'art. 415 del medesimo decreto legislativo, sull'accesso alla dirigenza scolastica, dispongono che *“la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, **l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva**”*.

Il DPR 10 marzo 1989 n. 116, citato dalla norma dianzi riportata, si limita a garantire l'anonimato delle prove scritte nei concorsi pubblici all'atto della

correzione, e non crea quindi questioni interpretative con riferimento al punteggio.

La seconda parte del comma della norma trascritta è invece chiara: **solo la valutazione inferiore a sei decimi preclude la valutazione della prova successiva.**

E nel caso che ci occupa, sei decimi, riportato in centesimi, corrisponde proprio a **60/100° quale soglia per l'ammissione alla prova scritta. E tutti i ricorrenti hanno conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi: tutti dunque devono essere ammessi, per questa sola semplice circostanza, alla successiva prova orale.**

Diversamente, la loro estromissione dal prosieguo del concorso si assume gravemente violativa dell'art. 400, comma 11, e dell'art. 415 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale, per violazione dell'art. 400, comma 11, e dell'art. 415 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, oltre che per violazione dei principi costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici e di parità di condizioni nell'accesso stesso (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).

Per tale specifico profilo, il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici va dichiarato illegittimo nei confronti del Prof. Larosa che, quindi, deve essere ammesso con riserva alla prosecuzione delle prove di concorso.

* * *

II

ELEMENTI GENERALI DI ILLEGITTIMITÀ PER L'INTERA PROCEDURA
CONCORSUALE – VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMI 1 E 2, DEL DM 3
AGOSTO 2017 N. 138 – VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2 E 3, DEL DDG
23 NOVEMBRE 2017 – VIOLAZIONE DELLA NOTA MIUR AOODPIT 1165
DEL 27 LUGLIO 2018 SULL'INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLE
COMMISSIONI – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CANDIDATI –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO – ILLOGICITÀ ED
INGIUSTIZIA MANIFESTA IN ORDINE AI TEMPI DI CORREZIONE DELLE PROVE
– ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE –
ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLE
VALUTAZIONI TRA LE COMMISSIONI

IL.1. MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA PROVA A LIVELLO NAZIONALE. In primo luogo il provvedimento di mancato superamento della prova scritta appare illegittimo in quanto la prova non si è svolta in un'unica sessione a livello nazionale, contestuale e contemporanea in tutte le sedi di concorso.

L'art. 8, comma 2, del DDG 23 novembre 2017, dispone infatti che “... *la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*” (doc.3).

L'unicità e contestualità della prova è chiaramente imposta a garanzia della parità di condizioni tra tutti i candidati, che devono aver avuto il medesimo tempo di preparazione, e che devono poter rispondere ai medesimi quesiti.

Ed invece, la prova scritta si è svolta in date diverse, e con modalità disomogenee su tutto il territorio nazionale.

È infatti noto che il Ministero dell'Istruzione, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17 ottobre 2018, ha disposto il rinvio della prova scritta per i candidati della Sardegna, senza prevedere il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, incidendo così sul principio di *par condicio*, contestualità e massima concentrazione della prova scritta.

Con provvedimento del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto “*Avviso prova scritta Regione Sardegna*”, e con successivo avviso recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, è stata individuata la data del 13 dicembre 2018 quale data di recupero.

Infine, è stata indetta sempre per il 13 dicembre 2018 una prova scritta suppletiva svoltasi a Roma per tutti i soggetti che erano stati ammessi con riserva per mancato immediato superamento della prova preselettiva.

Appare dunque evidente la manifesta e palese violazione dell'art. 8, comma 2, del DDG 23 novembre 2017, nonché la violazione della *par condicio* tra i candidati che, avendo sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018, anziché il 18 ottobre 2018, hanno avuto **56 giorni in più per preparare la prova**, ed hanno comunque avuto domande diverse rispetto ai primi.

II.2. INADEGUATEZZA DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA. Sotto diverso profilo, la strumentazione informatica assegnata a ciascun candidato era assolutamente inadeguata allo svolgimento della prova di concorso.

Orbene, l'art. 8, comma 3, del DDG 23 novembre 2017, disponeva che “... *lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a*

sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova” (doc.3).

Ed invece, il sistema informatico, per volontà del Ministero dell’Istruzione, aveva alcune funzioni disabilitate (ad esempio, era stata disabilitata la funzione del c.d. copia/incolla) che avrebbero invece consentito ai ricorrenti di accelerare i tempi di espletamento della prova.

In molti casi poi, **il sistema informatico non ha salvato parte degli elaborati dei candidati**, i quali, avendo le funzioni diverse dalla scrittura precedentemente disabilitate, non hanno potuto in alcun modo recuperare i loro scritti, o parte di essi.

In particolare, come attestato da molti candidati, **se si andava indietro con il cursore per correggere o rivedere parte dell’elaborato, il sistema cancellava la parte precedente**, sino a che non veniva salvata per passare alla parte successiva. Di tale circostanza non erano stati edotti i candidati, che si sono così ritrovati a dover riscrivere le domande in fretta e furia negli ultimi minuti, anziché utilizzarli per rileggere e migliorare le risposte già date.

In ogni caso, la disabilitazione di alcune funzioni primarie, quali il copia/incolla, o il cursore “*indietro*”, non era in alcun modo prevista dalla disciplina di concorso, ed è stata disposta in aperta violazione dell’art. 8, comma 3, del DDG 23 novembre 2017, che laddove parla di “*postazione informatica*” la intende chiaramente nella sua completezza.

Ne consegue l’illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

II.3. ASSEGNAZIONE DI UN “CASO” PREVISTO SOLO PER LA PROVA ORALE

L'art. 10, commi 1 e 2, del DM 3 agosto 2017 n. 138 disponeva che *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.*

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico,

nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”

Il successivo art. 11 dispone invece che nella prova orale sia verificata la capacità del candidato di *“risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”*.

Orbene, l'esame di un **caso** era quindi riservato alla prova orale, mentre invece nella prova scritta oggetto della presente impugnativa era previsto proprio l'esame e l'individuazione di soluzioni specifiche.

In particolare, nella domanda a risposta aperta n. 3, al candidato veniva richiesto quanto segue: *“in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”*.

Parimenti esame di un “caso” appariva la domanda a risposta aperta n. 5, la quale testualmente riportava *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all'interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell'ambito della valutazione periodica e finale degli alunni”*.

È evidente che si tratta, per entrambi i quesiti, dell'**esame di uno specifico caso**, e ciò in aperta violazione dell'art. 10, commi 1 e 2, del DM 3 agosto 2017 n. 138.

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

II.4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO

Appare poi palesemente violato il principio dell'anonimato, principio cardine in questo tipo di prova concorsuale.

Il numero identificativo di ciascun candidato era, infatti, facilmente accessibile ai commissari e ai tecnici di aula, che potevano agevolmente individuare la corrispondenza tra il candidato ed il codice a lui assegnato e ciò in evidente violazione del principio di anonimato che deve caratterizzare – come detto – l'intera procedura concorsuale.

Non solo, ma **al Codice Identificativo**, in sede di svolgimento della prova scritta, **era associato il Codice Fiscale**, con evidente facilità di individuare l'elaborato di ogni singolo candidato, per chi dei Commissari lo volesse.

Altrettanto semplice, trattandosi di sistema informatico, sarebbe stato poi intervenire sull'elaborato scritto, essendo sufficiente disporre di *password* di accesso.

Secondo costante giurisprudenza amministrativa, infatti, nelle prove scritte dei pubblici concorsi la violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina la totale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso assicura il principio costituzionale di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, *“la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti*

esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati”. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28).

Ne consegue l’illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

II.5. DISPARITÀ DI APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI NUMERICI E MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Altro profilo di illegittimità riguarda la **mancata predeterminazione certa a livello nazionale dei criteri di valutazione** e di correzione degli elaborati scritti.

Tale mancanza di predeterminazione dei criteri, ha dato luogo a gravi profili di disparità di trattamento nell’applicazione dei coefficienti numerici.

A titolo di esempio, le commissioni hanno attribuito in massima parte solo punti pieni (ad esempio 7, oppure 8), con l’aggiunta sporadica di mezzi punti (7 e mezzo, 8 e mezzo), alcune commissioni, invece, ha attribuito punteggi con lo scarto dello 0,25. In ogni caso, questa modalità anomala (e del tutto disparitaria) di attribuzione del punteggio in unità inferiori a 0,50, non era previsto da alcuna direttiva generale, ed ha creato un ulteriore profilo di illogicità e disparità di trattamento tra i candidati.

Ne consegue l’illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

II.6. INCOMPATIBILITÀ DI ALCUNI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE

Altro profilo di illegittimità di rinviene nella nomina di Commissari che erano stati al tempo stesso titolari di corsi di corsi di preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Le commissioni sono state nominate a partire dal decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018, e poi dal n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018, dal n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni. Tutti questi provvedimenti sono stati espressamente impugnati nel presente ricorso, nei limiti della lesività nei confronti del ricorrente, ma sono in ogni caso sintomo di eccesso di potere.

Proprio la citata nota Ministeriale del 27 luglio 2018, nell'indicare nuovi criteri per la formazione delle commissioni, affermava che *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

Ma tale disposizione è stata palesemente violata. Tra i tanti casi che si possono citare, il più noto è quello del Prof. Marcucci, membro della Commissione n. 12 del Lazio, ma al tempo stesso titolare di corsi di preparazione al medesimo concorso, ma anche quello della Dott.ssa Elisabetta Davoli (Dirigente amministrativo MIUR in quiescenza) che ha svolto corsi di preparazione alla prova scritta in violazione delle condizioni ostative all'incarico di commissario previste dall'avviso del 27 luglio 2018. I corsi in questione sono stati quelli organizzati dall'ANDIS, l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, presso la quale la Dottoressa Davoli collabora stabilmente pur essendo membro della Commissione n. 11 di Roma.

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo, con riserva, nel momento in cui sarà completato l'esame delle relative banche dati, di individuare ulteriori e specifiche ipotesi di incompatibilità.

II.7. ECCESSIVA BREVITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE. Infine, un ulteriore profilo di illegittimità di rinviene nella eccessiva brevità dei tempi di correzione delle prove. Sul punto appare sufficiente un mero calcolo matematico generale. In ogni verbale è indicato l'ora di apertura delle operazioni e l'ora di chiusura delle stesse.

In linea generale, in ogni seduta le commissioni correggevano circa 36 elaborati (da un minimo di 30 ad un massimo di 40). La durata della sessione era di mediamente di 8 ore.

Senza sottrarre nemmeno un minuto per una pausa caffè / sigaretta / bisogni fisiologici, il tempo di correzione di ciascun elaborato è pari a 13/14 minuti, che diviso per i 5 quesiti a risposta aperta, ai quali vanno aggiunti non più di 3 o 4 minuti per la verifica (immediata) della risposta chiusa del test di lingua straniera, fa sì che **per ogni singolo quesito dell'elaborato scritto il tempo di correzione collegiale è stato inferiore a 2 minuti !!**

Una tale velocità di correzione appare sovrumana !!! Tanto da fare emergere il vizio di illogicità e contraddittorietà, rafforzando quello relativo al difetto assoluto di istruttoria.

Il che è un chiaro sintomo di eccesso di potere che rende illegittima la prova.

II.8. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE COMMISSIONI

Numerose sono state poi le diversità di trattamento tra una commissione e l'altra, sia in ordine alla modalità di svolgimento della prova, sia in ordine alle correzioni degli elaborati.

Quanto alla modalità di svolgimento della prova, è fatto notorio che in molte sedi di esame è stato consentito ai candidati di tenere con sé alcuni testi normativi, mentre in altre sedi questo non è stato consentito, senza che vi fosse stata una predeterminazione unica a livello nazionale.

I candidati che, a differenza del ricorrente, hanno potuto consultare i testi normativi, hanno certamente potuto affrontare meglio la parte relativa ai quesiti a risposta aperta. Con evidente disparità di trattamento.

Quanto, invece, alle modalità di correzione delle prove scritte, le disparità di trattamento raggiungono livelli al dir poco paradossali.

In difetto di dati statistici ufficiali elaborati dal Ministero dell'Istruzione, è difficile fornire ora dati certi, ma dall'analisi sommaria dell'elenco degli ammessi all'orale, emerge, a titolo di esempio, che i candidati calabresi ammessi all'orale sono circa il 25% contro il 60% dei sardi e circa il 50% di molti candidati delle regioni del nord (attenzione! le Commissioni di valutazione avevano sedi territoriali diverse rispetto alla provenienza geografica dei candidati).

Più nel dettaglio, a titolo di esempio, le sottocommissioni 2 Calabria e 4 Campania hanno avuto un numero di promossi anormalmente alto (**circa il 90%**) mentre la sottocommissione 21 (Lombardia) si attesta **intorno al 20%**.

Vi è poi un caso paradossale: la sottocommissione 30 della Sardegna riunita il 7 marzo 2019 ha autonomamente “*rivalutato*” il voto di alcuni candidati (ben cinque) nei quesiti a risposta aperta, solo perché avevano conseguito un punteggio alto nella prova di lingua straniera.

Anche sotto questo aspetto, dunque si appalesano delle evidenti disparità di trattamento, in aperta violazione al principio di unicità e contestualità della prova (che va esteso all'uniformità della correzione).

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

II.9. Per tutti i motivi dianzi esposti, variamente articolati ed approfonditi, la prova scritta svolta dal ricorrente deve essere annullata, con la duplice possibilità di procedere:

a/ ad una **rivalutazione** della stessa, ritenendo comunque sufficiente ai fini dell'ammissione all'orale il punteggio conseguito dalla concorrente;

b/ in subordine, ad una **ripetizione** della stessa con idonea strumentazione informatica e criteri di valutazione certi ed oggettivi in capo a ciascuna Commissione valutatrice.

* * *

III

ELEMENTI SPECIFICI DI ILLEGITTIMITÀ PER LA RICORRENTE – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA – ELEMENTI SPECIFICI DI CIASCUN RICORRENTE AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE O DELL'ANNULLAMENTO DELLA PROVA SCRITTA SOSTENUTA

Numerosi sono i profili di illegittimità specifici relativi alla prova del Prof. Umberto Larosa, motivazioni specifiche di illegittimità riferite alla sua prova.

Codice personale anonimo	DSS136c33115a3d988ce
--------------------------	----------------------

Codice scheda di valutazione	5248
Punteggio totale prova scritta	64,00
Sottocommissione	n. 21 Lombardia

In primo luogo manca la data nella scheda di valutazione, come invece prevista obbligatoriamente nel verbale n. 3 della riunione della plenaria del 25 gennaio (trattasi della seduta del 25-gennaio-2019 recante i criteri di correzione della prova scritta – **doc.5**).

In secondo luogo manca il giudizio analitico di motivazione del voto nella scheda di valutazione come invece previsto negli allegati al verbale del 25 gennaio 2019 della riunione plenaria (**doc.5**) adottata anche in data 19 febbraio 2019 dalla stessa sottocommissione 21 della Lombardia all’inizio dei lavori.

Dal verbale n. 3 della sottocommissione 21 risulta un tempo medio di correzione di 15 minuti, quando dal verbale n 1 della stessa sottocommissione 21 si stabiliva un tempo di correzioni di circa 30 minuti a candidato. si tenga presente che 15 minuti a candidato, considerando che la correzione delle risposte chiude in lingua straniera è velocissimo, significa la Commissione ha dedicato mediamente meno di due minuti alla lettura di ciascuna (complessa) risposta aperta.

Quanto, invece, al mancato corretto funzionamento del sistema informatico utilizzato. Sul punto, utile è la sentenza di Codesto Ecc.mo TAR Lazio n. 2513/2017, non riformata in appello, che, in relazione ad una procedura concorsuale gestita con il medesimo sistema informatico, ha imposto all’amministrazione la ripetizione parziale della prova scritta per difetto di funzionamento del software. Risulta da una nota del Ministero

dell'Istruzione, che il sistema informatico utilizzato per il concorso in oggetto sia il medesimo di quello sanzionato dalla predetta sentenza di Codesto Ecc.mo TAR.

Sempre con riferimento alla inadeguatezza del *software* e alle disfunzioni nel corso della prova, si rileva – ed è fatto notorio contestato da molti altri candidati – che il pc e soprattutto le tastiere erano obsolete, difettose e non permettevano un agevole digitazione corretta senza saltare o ripetere doppie lettere.

È peraltro capitato, in particolare, al prof. Larosa, di tornare indietro nelle domande 2,4 e 5 per rivedere la domanda precedente, ed il sistema ha cancellato quanto scritto senza salvare, senza dare nessun avviso di ciò; in pratica, il sistema consentiva solo di andare avanti e di salvare i dati. Tornando indietro, il sistema cancellava automaticamente, e questo non era stato segnalato dalla Commissione, né dai tecnici di aula.

Il ricorrente si è quindi ritrovato a dover riscrivere le domande in fretta e furia negli ultimi minuti, tempo che invece avrebbe potuto utilizzare per rileggere e migliorare le risposte.

Tutti questi profili specifici, aggiunti a quelli generali inseriti nel motivo di ricorso che precede, inducono ad evidenziare la sussistenza di numerosi vizi di eccesso di potere, nelle figure sintomatiche indicate in epigrafe.

Di qui la necessità di procedere all'annullamento della prova.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta al ricorrente l'ammissione

con riserva alla prova orale, prima che vengano avviate le successive fasi concorsuali, e comunque prima che lo stesso Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento di dirigenti scolastici sia concluso.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della istanza cautelare proposta nel ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con l'espletamento ordinario del Concorso, all'esito del quale il ricorrente vedrebbe sfumare ogni possibilità di accesso alla Dirigenza Scolastica.

Vero è che il Ministero potrebbe disporre l'indizione di una prova suppletiva, ma se la auspicabile sentenza di accoglimento intervenisse dopo che la prova orale fosse già stata espletata su tutto il territorio nazionale, e la graduatoria definitiva fosse già stata approvata, sarebbe impossibile riaprire la procedura concorsuale. Di qui la necessità che l'ammissione con riserva alla prova orale venga disposta con provvedimento cautelare collegiale.

Sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla ammissione con riserva alla prova orale.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione di misura cautelare, che disponga l'ammissione con riserva del ricorrente alla prova orale del concorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 26 maggio 2019

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
